

DOMANI - MOTUS LIBERI



PROGETTO DI LEGGE

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E SUCCESSIONE TRA CONIUGI

Art. 1
(Scopi e finalità)

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 19/12/2025



1. La presente legge ha lo scopo di aggiornare e integrare la disciplina vigente in materia di rapporti personali e patrimoniali tra coniugi in caso di separazione, al fine di garantire maggiore equità, tutela dei soggetti più deboli e adeguamento dell'ordinamento alle esigenze sociali attuali.
2. In particolare, la legge mira a:
 - a) assicurare nuovi criteri per l'assegnazione dell'abitazione familiare;
 - b) disciplinare in modo più equilibrato i diritti successori tra coniugi separati, distinguendo le situazioni in cui la separazione sia addebitata o meno;
 - c) rafforzare la certezza del diritto attraverso la revisione di norme ormai superate, garantendo maggiore coerenza sistematica e tutela delle parti coinvolte.

Art. 2
(Scioglimento della comunione dei beni)

1. L'articolo 104 comma 2 della Legge 26 aprile 1986 n. 49, con successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

“2. In caso di separazione personale, **il Commissario della Legge dispone lo scioglimento della comunione dei beni; è tuttavia facoltà di ciascun coniuge, laddove anche l'altro sia concorde, di chiedere che la comunione dei beni venga mantenuta.**”

Art. 3
(Abitazione della casa familiare)

1. L'articolo 115 comma 1 della Legge 26 aprile 1986 n. 49, con successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

“1. L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza:
 - a) al coniuge al quale vengono affidati i figli;
 - b) al coniuge economicamente più debole, **a meno che questi si sia reso responsabile dell'inosservanza degli obblighi sanciti all'art. 28; in tale ultimo caso, il Commissario della Legge adito valuta attentamente i fatti di causa e decide tenendo in debita considerazione tale circostanza.**”

DOMANI - MOTUS LIBERI



Art. 4

(Successione del coniuge separato)

1. L'articolo 139 della Legge 26 aprile 1986 n. 49, con successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

“1. Il coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori, **in caso di successione legittima**, del coniuge non separato.

2. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.

3. In caso di successione testamentaria, il coniuge separato superstite non ha alcun diritto a succedere fatto salvo il caso dell'assegno vitalizio di cui al precedente comma 2.”

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Carlo Jona
Carletta Andrucci
[Signature]